

**AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI E
ALL'ANDI DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

OGGETTO: Emergenza COVID-19 provvedimenti economici di utilità per i dentisti

Cari Colleghi,

In questo momento di difficoltà per il Paese e per la nostra categoria, l'aspetto economico, anche se secondario rispetto all'emergenza sanitaria, genera un ulteriore elemento di preoccupazione.

Fermi al principio, già comunicato, **di fornire solo notizie certe o almeno attendibili** in questo *mare magnum* di norme in continua emanazione, **precisiamo che**, da dentisti, non avendo specifiche competenze in materia del lavoro, **ci limitiamo a fornire un primo elenco, smart, di provvedimenti di utilità per i dentisti**, quale spunto per approfondimento, con **l'espressa avvertenza di rivolgervi ai vostri consulenti del lavoro** che conoscono la realtà lavorativa di ogni singolo studio, soprattutto per gli strumenti applicativi, molti dei quali non ancora disponibili.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

dall'**art.22 del Decreto Legge "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020**, i datori di lavoro del settore privato, dunque anche **gli odontoiatri**, potranno riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

- **Gli odontoiatri che hanno fino a 5 dipendenti** non avranno necessità di accordo con i sindacati dei lavoratori.
- **Gli odontoiatri con più di 5 dipendenti** dovranno svolgere una procedura più complessa che richiede un preventivo confronto con i sindacati dei lavoratori (specifici a seconda del contratto), presenti nel territorio in cui ha sede lo studio. **Rapportarsi ai propri consulenti del lavoro.**

Il trattamento per la cassa integrazione in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui sopra saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'importo della cassa integrazione in deroga sarà dell'80% della retribuzione ordinaria del lavoratore.

Le **MODALITÀ D'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA** sono rimesse a procedure specifiche da definirsi dalle singole Regioni.

La **REGIONE CAMPANIA**, in data 19.3.2020, ha siglato l'**ACCORDO QUADRO MODALITÀ D'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**. In allegato a questa nota, il testo, non ancora pubblicato sul sito della Regione Campania ma verosimilmente attendibile, in modo che possiate **approfondirlo con i vostri consulenti del lavoro**.

È consigliato premunirsi per tempo, per essere pronti appena verrà attivato il canale d'accesso alla cassa integrazione in deroga, **perchè la copertura finanziaria**, di prima istanza, **potrebbe non esser sufficiente per tutti**.

RINVIO PAGAMENTI

- **ritenute** alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d'imposta,
- **IVA**,
- **contributi previdenziali e assistenziali**,

rinviati al 31 maggio 2020, in unica soluzione ovvero con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

- rata della **rottamazione ter** scaduta il 28 febbraio 2020,
- rata del **saldo e stralcio** in scadenza il 31 marzo 2020,

da pagare entro al 31 maggio 2020;

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate,
- avviso di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
- ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali,

dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione.

ALTRE MISURE

- **Credito d'imposta 2020 per sanificazione ambienti di lavoro**, allo scopo di incentivare la sanificazione del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. **Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo** di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- **Disapplicazione della ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 per professionisti senza dipendenti, con compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, **sulle fatture di marzo e aprile**, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Le ritenute **dovranno essere versate in unica soluzione** entro il 31 maggio dal

percettore o in alternativa in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

MUTUI E LEASING

Possibilità di sospensione fino al 30 settembre, previa autorizzazione della banca, in caso di mutui ovvero della società di leasing, in caso di leasing.

Interfacciatevi direttamente, online o a mezzo telefono, con i vostri istituti di credito e chiedete istruzioni in merito; ogni banca attiverà i propri percorsi.

Accertatevi, prima di sospendere il pagamento dei canoni, che la sospensione sia operativa, al fine di non trovarvi in CRIF (Centrale Rischi d'Intermediazione Finanziaria)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ENPAM)

- Slittamento dal 30 aprile al 30 settembre i termini per il pagamento dei contributi previdenziali.

Il posticipo riguarda sia la prima rata della Quota A anno 2020 sia la quarta rata della Quota B anno 2019.

Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di Quota A saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Infine, il versamento della quinta e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest'anno.

- Per i medici e i dentisti che svolgono esclusivamente libera professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l'attività a causa di quarantena ordinata dall'autorità sanitaria. Il contributo, che rientrerà nelle tutele per calamità naturale, potrà essere erogato appena ricevuta l'autorizzazione, obbligatoria, da parte dei ministeri vigilanti.

Eventuali domande dovranno essere presentate all'ENPAM, per il tramite dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, alla ripresa delle attività, perché solo allora si avrà in conto esatto dei giorni d'interruzione dell'attività da provvedimento delle autorità.

Come in premessa, le norme sono in continua evoluzione, vi terremo aggiornati.

Vi saluto con l'augurio più sentito di incontrarci presto, che vorrà dire che sarà tutto finito.

Salerno 20 marzo 2020



Gaetano Ciancio

Con il contributo di Carlo Donadio, Luigi Munaretto e Francesco Giordano; testo guida Vademecum ANDI, Cura Italia Datori di Lavoro.

Segue in **allegato**

testo non ancora pubblicato sul sito della Regione Campania, ma verosimilmente definitivo, dell'accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 del 19.3.2020.

REGIONE CAMPANIA
ACCORDO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI
DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA
EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n.

18 PROTOCOLLO N.550 DEL 19 MARZO 2020

Il presente accordo viene stipulato tra la Regione Campania, INPS e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del DL N.18 del 17 marzo 2020 ed è finalizzato a fronteggiare gli effetti negativi per imprese che occupano più di 5 lavoratori determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da COVID-19.

1. Ambito di applicazione

Il trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga, può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Dall'applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

2. Durata della prestazione e causale

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.

3. Condizioni per l'accesso

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà) nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

4. Lavoratori beneficiari della CIG in Deroga

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

5. Procedure di accesso

Il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG in deroga dando atto dell'informativa e della condivisione con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l'esistenza del pregiudizio alla attività dell'impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla Cig in deroga.

La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell'azienda alla Regione Campania - Direzione Generale

dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile secondo termini e modalità di cui all'Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica - per il tramite del SIP "Sistema informativo percettori" - entro quarantotto ore dall'adozione e la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui ai decreti di riparto delle risorse, tra le regioni e province autonome, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Unitamente al decreto di concessione viene trasmessa una lista dei beneficiari - comunicati e certificati dai datori richiedenti - all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell'INPS.

6. Monitoraggio delle risorse

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione, a seguito di formale comunicazione da parte dell'Istituto, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto della utilità di condividere periodicamente gli esiti del monitoraggio con incontri da tenere anche con strumenti a distanza o in teleconferenza, le attività di monitoraggio proseguiranno anche in considerazione di eventuali nuovi decreti del Governo che possano ampliare eventualmente anche la fascia dei beneficiari.

Le stesse richiamano espressamente le disposizioni dell'art. 46 del Decreto Legge 18/2020.

Letto e condiviso nel comune sforzo di tutela del lavoro nel difficile momento che attraversa il Paese, le parti lo approvano e lo sottoscrivono in via telematica.

Napoli, 19 marzo 2020